

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 5/2026



IL TRIBUNALE DI SPOLETO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

ESTRATTO DELLA SENTENZA DI DICHIARAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati: Dott.ssa Claudia Matteini – Presidente - Dr.ssa Sara Trabalza Giudice est. - Dott. Alberto Cappellini – Giudice - ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **67-1/2025** ruolo Procedimento Unitario promosso da **DAVIDHI DRITAN (DVDDTN78M07Z100V)** nato in Albania il 7/8/1978 e residente in Spoleto in Via I° Maggio n. 36 ed elettivamente domiciliato in Perugia Via XIV Settembre n. 73, presso lo studio dell'Avv. Luca Ceccarelli (CCCLCU75T10I921N) che lo rappresenta e difende, in forza di delega in calce al ricorso;

NEI CONFRONTI DI

F.E.M. srls in persona del legale rappresentante p.t. (p.iva 03529090544) con sede legale in Spoleto (PG) Via Arcangeli n. 1

resistente contumace

avente ad oggetto: **DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

- **OMISSIS** -

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **F.E.M. srls in persona del legale rappresentante p.t. (p.iva 03529090544) con sede legale in Spoleto (PG) Via Arcangeli n. 1**

NOMINA

La **Dott.ssa Sara Trabalza** Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA

Curatore il **Dott. Piergiorgio Castellani** iscritto all'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCI*, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina ai sensi dell'art. 126 CCI;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,



n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno **21.05.2026 ore 9,45 e seg.ti** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato nell'aula al primo piano del Tribunale di Spoleto, Corso Mazzini, presso la Cancelleria fallimentare;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che lo stesso:

a) deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

b) procede alla immediata ricognizione dei beni e, se necessario, alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni



del debitore (ovunque essi si trovino), secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quanto non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;

c) deve provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII.;

d) deve predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213 CCII.), precisando che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;

e) deve presentare al giudice delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130 co. 1, CCII, nonché, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, entro 60 giorni dal decreto di esecutorietà dello stato passivo, la relazione particolareggiata prevista dallo stesso comma 4 e con il contenuto ivi specificato;

f) deve comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 140 CCII;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR n. 115/02;

DISPONE

che la presente sentenza venga comunicata al ricorrente (debitore sottoposto a liquidazione giudiziale) ed al Curatore, nonché che la stessa iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Spoletto, 12.02.2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini

DEPOSITATA in cancelleria oggi 19.02.2026

Il funzionario giudiziario
(f.to Francesca Barnocchi)

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Spoletto, 19.02.2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Francesca Barnocchi

